# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2927

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LEMBO, BALOCCHI, FONTAN, RIZZI, RODEGHIERO, ORESTE ROSSI, STEFANI, VASCON**

Norme in materia di attività venatoria e di prelievo della fauna selvatica

*Presentata il 20 dicembre 1996*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 117 della Costituzione della Repubblica italiana dispone, tra le altre cose, che le regioni siano competenti ad emanare norme legislative in materia di caccia. Unica limitazione all'esercizio di tale competenza è che le norme emanate dalle regioni rimangano nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e che non entrino in contrasto, né con l'interesse nazionale, né con quello di altre regioni.

Da ciò ne discende che, già nel dettato costituzionale, sono contenuti tutti i riferimenti necessari alla inequivocabile individuazione dei compiti spettanti ai diversi soggetti istituzionali, in merito alle materie di competenza regionale. In particolare, lo Stato deve limitarsi ad indicare i princìpi fondamentali, mentre le regioni hanno facoltà di emanare norme che, nel rispetto di tali princìpi, siano rispondenti alle loro specifiche esigenze.

Fino ad oggi, non solo per quanto attiene la caccia, ma anche per tutte le altre materie per le quali la Costituzione riconosce la competenza regionale, la suddetta suddivisione di compiti è stata sistematicamente disattesa. Ciò appare particolarmente grave, in quanto evidenzia la sostanziale incapacità delle istituzioni nazionali italiane di compiere quel salto di qualità necessario a realizzare le condizioni per la creazione di uno Stato moderno, non più fondato sull'accentramento di poteri ad un unico livello istituzionale.

Tale problema non è di poco conto, in quanto rischia di pregiudicare le, già ridotte, possibilità dell'Italia di portare a compimento il processo di integrazione nell'ambito dell'Unione europea, dove, oramai da tempo, i rapporti tra i paesi membri e tra i soggetti istituzionali presenti all'interno di uno stesso Stato sono impostati nel rispetto del cosiddetto « principio di sussidiarietà », in base al quale i diversi livelli istituzionali sono responsabili delle materie per le quali sono competenti.

In considerazione di ciò, è quanto mai urgente e necessario procedere alla revisione delle leggi nazionali che regolano materie di competenza regionale. Nel caso specifico, si propone l'abrogazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e la riscrittura di una nuova legge nazionale sulla caccia che sia, finalmente, in grado di rendere giustizia a chi, esercitando l'attività venatoria è stato, fino ad oggi, costretto a subire gli effetti di una legge che è poco attenta alla programmazione del prelievo, dimostra gravi carenze tecnico-scientifiche e non tiene conto degli usi e delle tradizioni locali.

La presente proposta di legge si propone, pertanto, come una legge quadro volta a disciplinare in maniera organica e completa l'esercizio dell'attività venatoria nel nostro paese, al fine di temperare le vessazioni che la legge n. 157 del 1992 esercita nei confronti dei cacciatori. Non va dimenticato, infatti, che tale legge ha recato notevole danno a tutte quelle piccole aziende turistico-alberghiere disseminate sul territorio, che negli anni antecedenti al 1992 avevano registrato un buon impulso commerciale, favorito soprattutto da quella categoria di persone che svolgono l'attività venatoria. Oggi, infatti, quel dato è in controtendenza, con evidente risultato di perdita economica. A ciò si aggiunga un altro dato molto importante. Nazioni come la Spagna, la Tunisia, la Francia e la Gran Bretagna, hanno da tempo ben compreso l'importanza di una gestione del territorio agro-silvo-pastorale con l'evidente risultato di un incremento turistico e, di conseguenza, commerciale. Questo diverso regime dell'attività venatoria ha favorito lo spostamento di migliaia di cacciatori italiani verso le succitate nazioni. È un dato incontestabile che l'insensata chiusura anticipata della caccia operata dalla legge n. 157 del 1992, ha portato ricchezza ad altri Paesi d ha finito con il danneggiare la nostra economia.

La revisione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che proponiamo con la presente proposta di legge, realizza un più attento rispetto delle tradizioni locali, tenendo conto delle differenze ambientali esistenti in ambito regionale. Per tale motivo è parso opportuno introdurre norme più elastiche per favorire la costituzione di comprensori di caccia più omogenei, quali organismi in grado di realizzare una migliore programmazione dei piani di intervento e di prelievo della selvaggina che tenga conto e rispetti le singole peculiarità locali. In questo spirito, nella proposta di legge, sono state introdotte specifiche disposizioni che, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di maltrattamento degli animali, intervengono, finalmente, a definire un quadro normativo certo per l'esercizio di attività venatorie tradizionali, quali la caccia con richiami vivi. Inoltre, è parso opportuno alleggerire gli oneri per la categoria dei cacciatori pensionati titolari di pensione sociale, già sufficientemente vessati dalle leggi attuali, al fine di non impedire loro un contatto diretto con la natura. Altro aspetto di una certa rilevanza è l'attuazione, con l'articolo 32, di una completa depenalizzazione delle sanzioni che la legge n. 157 del 1992, prevede all'articolo 30: introdurre, infatti, sanzioni amministrative appare più equo ed offre maggiori garanzie circa l'applicabilità effettiva della sanzione stessa. Non dimentichiamo, infatti, che tali sanzioni penali sono tutte inquadrate nella categoria delle contravvenzioni (punite con arresto ed ammenda) alle quali può essere applicata una eventuale amnistia e che inoltre, fatto riguardante più da vicino il cacciatore, c'è la possibilità di chiedere l'oblazione e chiudere, quindi, la questione pagando una somma di danaro ed evitando così il processo ed il carcere. In particolare, nei casi in cui è prevista la sola pena dell'am-

menda, l'interessato, essendo ammesso a pagare una somma pari ad un terzo del massimo oltre le spese di giudizio, usufruirà in pratica dello stesso meccanismo di tutte le sanzioni amministrative. In questo modo il reato risulterà estinto, come se non fosse mai stato commesso. Appare dunque sicuramente più efficace la previsione di una sanzione amministrativa che contribuirà anche a deflazionare il carico pendente dei processi oltre a garantire una sicura applicazione ai cacciatori, non più considerati alla stregua di colpevoli autori di reato.

Nel complesso, all'articolo 31, la proposta di legge contiene un sistema sanzionatorio che, per quanto riguarda le violazioni più gravi, prevede l'applicazione di sanzioni combinate multa-sospensione o revoca della licenza di caccia; mentre per le violazioni di minore gravità introduce un nuovo criterio fondato sulla possibilità, per il cacciatore, di commutare la sanzione amministrativa in una riduzione delle giornate di caccia, con un limite massimo di tre infrazioni, dopo le quali scatta un provvedimento di sospensione della licenza di caccia e di applicazione di una specifica multa.

In considerazione dell'importanza e della necessità di una nuova legge in materia, si confida in una rapida approvazione della presente proposta di legge.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La fauna selvatica stanziale è patrimonio indisponibile dei singoli comprensori di cui all'articolo 9, fatta salva la fauna stanziale proveniente da allevamenti ed utilizzata per gare cinofile ed addestramento di cani.

2. Alla fauna selvatica migratrice si applica l'articolo 923 del codice civile.

3. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

4. Le regioni provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni provvedono in base alle proprie competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti e nel rispetto delle tradizioni locali. La regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a rispettare, nell'emanazione delle disposizioni di cui al presente comma, gli usi ed i costumi delle riserve comunali di diritto. Le province hanno competenza in materia di vigilanza venatoria, commissioni per gli esami per l'abilitazione venatoria, ripopolamento e cattura di richiami vivi.

5. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione, del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione, del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge, la quale costituisce, inoltre, attuazione della convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e della convenzione

relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503.

6. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, l'Autorità di governo competente in materia di politiche comunitarie, di concerto con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente, verifica, con la collaborazione delle regioni e delle province autonome e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), lo stato di conformità della presente legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni dell'Unione europea volti alla conservazione della fauna selvatica.

ART. 2.

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono protette, in particolare, le seguenti specie:

*a)* mammiferi: lupo *(Canis lupus),* sciacallo dorato *(Canis aureus),* orso *(Ursus arctos)*, martora *(Martes martes),* puzzola *(Mustela Putorius),* lontra *(Lutra lutra),* gatto selvatico *(Felis sylvestris),* lince *(Lynx lynx),* foca monaca *(Monachus monachus),* tutte le specie di cetacei *(Cetacea),* cervo sardo *(Cervus elaphus corsicanus),* camoscio d'Abruzzo *(Rupicapra pyrenaica);*

*b)* uccelli: marangone minore *(Phalacrocorax pigmeus),* marangone dal ciuffo *(Phalacrocorax aristotelis),* tutte le specie di pellicani *(Pelecanidae),* tarabuso *(Botaurus stellaris),* tutte le specie di cicogne *(Ciconiidae),* spatola *(Platalea leucorodia),* mignattaio *(Plegadis falcinellus),* fenicottero *(Phoenicopterus ruber),* cigno reale *(Cygnus olor),* cigno selvatico *(Cygnus cygnus),* volpoca *(Tadorna tadorna),* fistione turco *(Netta rufina),* gobbo rugginoso *(Oxyura leucocephala),* tutte le specie di rapaci diurni *(Accipitriformes* e *falconiformes),* pollo sul-

tano *(Porphyrio porphyrio),* otarda *(Otis tarda),* piviere tortolino *(Eudromias morinellus),* tutte le specie di rapaci notturni *(Stripiformes),* occhione *(Burhinus oedicnemus),* gallina prataiola *(Tetrax tetrax),* gru *(Grus grus),* avocetta *(Recurvirostra avosetta),* cavaliere d'Italia *(Himantopus himantopus),* pernice di mare *(Glareoa pratincola),* gabbiano corso *(Larus audouinii),* gabbiano corallino *(Larus melanocephalus),* gabbiano roseo *(Larus genei),* sterna zampenere *(Gelochelidon nilotica),* sterna maggiore *(Sterna caspia),* ghiandaia marina *(Coracias garrulus),* gracchio corallino *(Pyrrhocorax pyrrhocorax);*

*c)* tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, ed alle arvicole.

3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministro dei trasporti e della navigazione.

ART. 3.

1. È vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellagione, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

ART. 4.

1. Le regioni, sentito l'INFS, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche, i musei di storia naturale e gli osservatori faunistici regionali (OFR) ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata dagli OFR in collaborazione con le università e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'INFS; tale

attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING).

3. L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione rilasciata dalle regioni, sentiti l'INFS e gli OFR; la specifica autorizzazione è subordinata alla partecipazione ad appositi corsi d'istruzione organizzati dalle regioni e coordinati dall'INFS ed al superamento di un esame finale.

4. Le province si avvalgono, per la gestione degli impianti di cattura, di personale qualificato e valutato idoneo dalla regione.

5. L'INFS svolge i compiti di certificazione dell'attività degli impianti di cattura; l'OFR, sentite le università, determina preventivamente il periodo di esercizio dell'attività di tali impianti.

6. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle specie migratrici cacciabili nelle cacce tradizionali. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati.

7. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'INFS o alla provincia o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.

8. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.

ART. 5.

1. Le regioni, sentito l'INFS, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami.

2. Le regioni emanano, altresì, norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 2.

3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi.

4. Non sono considerati fissi gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci.

5. Le regioni, nel rispetto delle vigenti norme in materia di maltrattamento degli animali e con riferimento alle prescrizioni tecniche elaborate dall'INFS, a tutela delle condizioni degli animali utilizzati ai fini di richiamo, emanano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme per regolamentare la stabulazione, il trasporto e l'impiego venatorio di tali animali.

6. In caso di inadempienza da parte delle regioni, e fino alla emanazione delle norme di cui al comma 5, i soggetti preposti alla vigilanza venatoria, di cui all'articolo 29, ai fini del controllo della corretta detenzione, trasporto ed impiego dei richiami vivi, sono autorizzati a riferirsi alle prescrizioni tecniche elaborate dall'INFS, di cui al citato comma 5.

7. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente al titolare; possono accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo.

8. È vietato l'uso dei richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia.

9. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione dell'anello inamovibile tolto dal richiamo morto.

ART. 6.

1. Le regioni, sulla base di apposito regolamento, disciplinano l'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei.

ART. 7.

1. L'INFS è sottoposto alla vigilanza congiunta del Ministero dell'ambiente e del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. L'INFS ha il compito di censire il patrimonio faunistico nazionale, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo e migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio nazionale, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi membri dell'Unione europea aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali, di esprimere pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato.

3. Presso l'INFS è istituita una scuola di specializzazione *post*-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica.

4. Per attuare i compiti di cui ai commi 2 e 3, l'INFS usufruisce del supporto dell'osservatorio faunistico regionale (OFR) di cui al comma 7.

5. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'INFS provvede direttamente alle attività di cui alla presente legge.

6. L'INFS è rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni istituiscono gli OFR.

8. L'OFR attua quanto disposto dal comma 4 ed opera in ambito regionale, secondo le specificità faunistiche, provvedendo alla gestione faunistica ed alla conseguente programmazione del prelievo.

9. L'OFR dipende legalmente ed amministrativamente dalle amministrazioni regionali competenti per territorio.

ART. 8.

1. Le province, con la collaborazione delle associazioni agricole e venatorie, curano la gestione del territorio ai fini della presente legge.

2. Le associazioni venatorie riconosciute di cui all'articolo 32, stabilmente operanti sul territorio provinciale, curano la gestione dell'attività venatoria in collaborazione con le province e le associazioni agricole.

ART. 9.

1. Ai fini della presente legge, le regioni, di concerto con le province, ripartiscono il territorio in appositi comprensori.

2. Le regioni istituiscono appositi organismi di gestione dei comprensori con il compito di programmare i piani di intervento e di prelievo sulla selvaggina stanziale.

3. Gli organismi di cui al comma 2 sono composti da agricoltori e cacciatori eletti, con metodo democratico, dagli iscritti alle rispettive associazioni.

4. Tutte le cariche in seno agli organismi di gestione sono a titolo gratuito. Possono essere previsti, altresì, dei rimborsi in base alle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico.

5. I rimborsi di cui al comma 4 devono essere documentati e certificati dagli organi dirigenti l'organismo di gestione.

ART. 10.

1. La caccia alla selvaggina migratoria da appostamento fisso, da appostamento temporaneo o vagante, con o senza l'ausilio del cane, è consentita liberamente su tutto il territorio della Repubblica, senza limitazioni temporali e territoriali.

ART. 11.

1. In ogni regione non può essere costituito un numero di comprensori di caccia, di cui all'articolo 9, superiore al numero delle province in essa comprese, ad esclusione delle zone alpine.

2. I comprensori provinciali di caccia provvedono ai propri oneri economici mediante gli introiti derivanti dalle quote di

partecipazione versate da ogni cacciatore aderente. La ricevuta del versamento è parte integrante del tesserino di caccia che è rilasciato gratuitamente dalla regione competente.

ART. 12.

1. Il tesserino di caccia di cui all'articolo 11, emesso in modello uniforme su tutto il territorio nazionale, stabilito dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, è valido su tutto il territorio italiano.

ART. 13.

1. Il tesserino di caccia deve essere correlato della ricevuta di versamento intestata al comprensorio scelto dal cacciatore per svolgere l'attività venatoria.

2. Il costo massimo della quota di partecipazione ai comprensori di cui all'articolo 9, è stabilito dal comprensorio stesso sino ad un massimo del 100 per cento dell'importo della tassa di concessione governativa annuale relativa alla licenza per porto di fucile per uso di caccia.

3. Gli introiti statali della tassa di concessione governativa relativi all'annata venatoria precedente sono ripartiti entro il 31 marzo di ogni anno, nei seguenti modi:

*a)* il 50 per cento allo Stato;

*b)* il 50 per cento alle regioni, sulla base del numero dei contribuenti venatori di ogni singola regione.

4. Le somme che le regioni ricevono dallo Stato, ai sensi del comma 3, lettera *b)* sono ripartite, entro il 30 giugno di ogni anno, nei seguenti modi:

*a)* il 30 per cento alla regione, con vincolo di utilizzo per la gestione dell'attività venatoria prevista dalla presente legge;

*b)* il 70 per cento alle province, proporzionalmente al numero dei cacciatori, per lo svolgimento dei compiti previsti sia

dalla presente legge sia dalle normative regionali.

5. Il cacciatore che entro il 30 giugno di ogni anno opta per l'esclusivo esercizio della caccia alla selvaggina migratoria per l'annata venatoria successiva, non è tenuto al versamento di alcuna quota di partecipazione al comprensorio di caccia.

6. Le tasse di concessione governativa e la quota di partecipazione venatoria ai comprensori di caccia sono ridotte al 50 per cento per i pensionati titolari di pensione sociale.

ART. 14.

1. Nessuna quota di partecipazione è dovuta dal cacciatore che non intende esercitare la caccia nelle zone in gestione ai comprensori di cui all'articolo 9, ovvero che si dedica alla caccia in sole zone a gestione privatizzata.

ART. 15.

1. Le regioni non sono autorizzate ad istituire alcuna tassa relativa all'esercizio dell'attività venatoria.

ART. 16.

1. Ogni comprensorio di caccia comprende, al suo interno, una superficie non superiore al 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale da destinare a protezione faunistica o, comunque, inibito all'attività venatoria, ed una superficie non superiore al 5 per cento da destinare alla caccia di tipo privatistico.

ART. 17.

1. Gli organismi di gestione di cui all'articolo 9 devono destinare il 70 per cento degli introiti derivanti dalle quote di partecipazione agli interventi sul territorio ed al ripopolamento faunistico, ed il 30 per cento ai titolari dei fondi su cui viene

esercitata l'attività venatoria, quale indennizzo per il danneggiamento dei terreni privati.

ART. 18.

1. Ogni cacciatore può scegliere di praticare l'attività venatoria alla fauna stanziale in più comprensori di caccia situati nel territorio della Repubblica.

ART. 19.

1. Le regioni a statuto ordinario non possono porre alcuna limitazione alla libera circolazione dei cacciatori italiani.

ART. 20.

1. I comprensori di caccia predispongono piani faunistici-venatori di miglioramento ambientale intesi a favorire la riproduzione naturale della fauna selvatica.

2. I piani faunistici-venatori di cui al comma 1 comprendono:

*a)* le oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

*b)* le zone di ripopolamento e cattura destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio;

*c)* i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate.

ART. 21.

1. Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina e comunque geograficamente appartenente alle province comprese nell'arco alpino, è considerato zona faunistica a sé stante.

2. Le province interessate ai sensi del comma 1, emanano, nel rispetto dei princìpi generali della presente legge e degli accordi internazionali, il calendario venatorio particolare al fine di proteggere la fauna caratteristica e disciplinare l'attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali.

3. Le province nei cui territori sono compresi comparti venatori alpini, di intesa con le regioni a statuto speciale e con le province autonome di Trento e di Bolzano, se confinanti, determinano i confini dei comparti venatori alpini con l'apposizione di tabelle esenti da tasse.

ART. 22.

1. L'attività venatoria si svolge tramite apposita concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedono e che posseggono i requisiti previsti dalla presente legge.

2. Costituisce esercizio venatorio, finalizzato all'abbattimento di fauna selvatica con le armi di cui all'articolo 23, la concorrenza dei tre seguenti requisiti:

*a)* avere l'arma carica immediatamente disponibile;

*b)* vagare o sostare in territori in cui è consentita l'attività venatoria;

*c)* puntare la preda.

3. È considerato, altresì, esercizio venatorio l'attività di cattura della fauna selvatica.

4. Ogni altro modo di abbattimento diverso da quello di cui ai commi 2 e 3 è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

5. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.

6. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini d'impresa agricola di cui all'articolo 20, comma 2, lettera *c)*.

7. L'attività venatoria può essere esercitata da chi ha compiuto il diciottesimo anno di età ed è munito, anche durante l'esercizio venatorio, della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale non inferiore a lire un miliardo per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali e cose. Tali massimali devono intendersi, comunque, indicizzati.

8. La licenza di porto di fucile anche per uso di caccia ha validità su tutto il territorio della Repubblica e consente l'esercizio venatorio nel rispetto della presente legge.

9. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12, rilasciato dalla regione di residenza, nel quale sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale ed al quale sono allegate le ricevute relative ai versamenti ai comprensori provinciali di caccia prescelti dal cacciatore, con esclusione di colui il quale ha optato per la caccia alla sola selvaggina migratoria di cui all'articolo 13, comma 5.

ART. 23.

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fine a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto non inferiore a 40 millimetri.

2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne, ovvero combinato, di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 nonché l'uso dell'arco e del falco.

3. I bossoli delle cartucce devono, per quanto possibile, essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica, salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

6. Il titolare di licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

ART. 24.

1. Le province autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi di caccia, con l'uso o meno dei richiami vivi.

ART. 25.

1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi indicati:

*a)* specie cacciabili dal 15 agosto al 31 dicembre di ogni anno: quaglia, tortora, merlo, allodola, pispolone, strillozzo;

*b)* specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 28 febbraio di ogni anno: tordo bottaccio, tordo sassello, storno, colombaccio, cesena, germano reale, folaga, gallinella d'acqua, alzavola, canapiglia, porciglione, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta beccaccia, beccaccino, frullino, combattente, taccola, corvo, cornacchia nera, pa-

voncella, pittima reale, cornacchia, ghiandaia, gazza, volpe, passero;

*c)* specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre di ogni anno: lepre, coniglio, fagiano, forcella, pernice rossa, starna, pernice sarda, colino della Virginia, lepre sarda, minilepre, passera mattugia, passera oltremontana, fringuello, peppola, verdone, frosone, tordela, pispola, fanello, tottavilla, colombaccio, cappellaccia;

*d)* specie cacciabili dalla seconda domenica di ottobre al 30 novembre di ogni anno: pernice bianca, fagiano di monte, francolino di monte, coturnice, camoscio alpino, capriolo, cervo, daino, muflone, lepre bianca;

*e)* specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio di ogni anno: cinghiale.

2. Le regioni, sentiti l'INFS e l'Osservatorio faunistico regionale competente (OFR), approvano con legge, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, il calendario venatorio regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito al comma 1 e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere, da parte di ogni cacciatore, in ciascuna giornata di attività venatoria. In caso di loro inadempienza, l'attività venatoria è consentita secondo le disposizioni di cui alla presente legge.

3. Le regioni non sono autorizzate ad escludere dall'elenco delle specie cacciabili di cui al comma 1, le specie oggetto di applicazione del principio di deroga, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, per le quali è richiesto un contingentamento specifico. Per tali specie non è consentita alcuna riduzione dell'arco temporale previsto ai fini del prelievo venatorio.

4. Il numero di giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre, a scelta del soggetto, per la caccia alla selvaggina stanziale, e tutti i giorni per la selvaggina migratoria.

5. Ogni cacciatore ha a disposizione un numero di giornate di caccia non superiore ad ottanta nell'arco dell'intera stagione venatoria.

6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.

7. Ogni cacciatore ha diritto ad un carniere giornaliero massimo composto nel seguente modo: una lepre comune, una lepre sarda, due fagiani, due pernici rosse, due starne, due pernici sarde, due mini lepri e, comunque, secondo le indicazioni di ogni singolo comprensorio di caccia, settanta capi complessivi di selvaggina migratoria.

8. Le specie di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 1 sono contingentate, da parte di ogni regione interessata, in base ai piani annuali di abbattimento che le stesse regioni sono tenute a pubblicare contestualmente alla pubblicazione del calendario venatorio.

ART. 26.

1. I comprensori di caccia possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica stanziale di cui all'articolo 25, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali, climatiche, per malattie od altre calamità.

2. L'introduzione dai Paesi esteri di fauna selvatica viva, purché appartenente alle specie autoctone, può essere effettuata solo a scopo di ripopolamento, previo esame sanitario da effettuare presso gli istituti zooprofilattici competenti per territorio.

ART. 27.

1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità alle leggi vigenti di pubblica sicurezza.

2. Il primo rilascio della licenza di cui al comma 1 avviene dopo che il richiedente

ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici sostenuti dinanzi ad apposita commissione nominata dalla regione ed istituita presso ogni capoluogo di provincia.

3. La commissione di cui al comma 2, è composta da esperti qualificati in ciascuna delle materie indicate al comma 4 e da almeno due rappresentanti dei cacciatori eletti dagli iscritti alle relative associazioni, con l'incarico di controllare il regolare svolgimento ed il rispetto del programma di esame da parte della commissione. I due rappresentanti possono contestare la validità dell'operato dei membri della commissione direttamente al presidente della provincia.

4. Le regioni stabiliscono, con proprie leggi, le modalità per lo svolgimento degli esami di cui al comma 2, che devono, in particolare, riguardare nozioni nelle seguenti materie:

*a)* legislazione venatoria;

*b)* zoologia applicata alla caccia;

*c)* maneggio delle armi da caccia;

*d)* norme di pronto soccorso.

5. L'abilitazione di cui al comma 2 è concessa solo se il giudizio della commissione di esame è favorevole in tutte le prove elencate al comma 4.

6. Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità.

7. La licenza di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.

ART. 28.

1. È vietato a chiunque:

*a)* l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi

storici e archeologici, nei terreni adibiti ad attività sportive, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di produzione di fauna selvatica, ove vi siano opere di difesa dello Stato, ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, a distanza inferiore a 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro costante e continuato, ed a distanza non inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade comunali, provinciali, statali ed autostrade. Le amministrazioni comunali possono predisporre appositi interventi di prelievo faunistico anche all'interno delle citate aree, purché sussistano i presupposti dell'incolumità pubblica;

*b)* sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro costante e continuato, di vie di comunicazione ferroviaria, di strade carrozzabili comunali, provinciali, statali ed autostrade;

*c)* il porto ed il trasporto delle armi da caccia all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere. Il trasporto di armi da sparo è consentito purché le stesse siano scariche;

*d)* cacciare a rastrello in più di tre persone;

*e)* cacciare sparando da veicoli a motore, da natanti spinti a velocità superiore ai 5 chilometri orari o da aeromobili;

*f)* cacciare su terreni coperti, in tutto o nella maggior parte dalla neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, o nel caso in cui si eserciti la caccia da appostamento e fatte salve eventuali deroghe fissate dal calendario venatorio provinciale;

*g)* usare ai fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati, richiami acustici a fun-

zionamento elettromagnetico o elettromeccanico con o senza amplificatore del suono;

*h)* cacciare in prossimità di specchi d'acqua ove si esercita l'attività della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;

*i)* usare munizione spezzata nella caccia al camoscio ed al cervo, usare esche o bocconi avvelenati, vischio ed altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari, nonché fare impiego di balestre;

*l)* rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle leggi regionali o delle disposizioni provinciali.

2. Le tabelle di cui al comma 1, lettera *e)*, devono essere apposte su appositi sostegni. È vietata la loro inchiodatura ad alberi e piante di qualunque specie.

ART. 29.

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge, delle leggi regionali e delle disposizioni provinciali previste dalla medesima, è affidata esclusivamente agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ed agli agenti dipendenti delle province.

ART. 30.

1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 29 possono chiedere a qualsiasi persona ritrovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, di cui all'articolo 22, comma 2, l'esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino regionale di caccia, della ricevuta attestante la quota di partecipazione all'attività venatoria del comprensorio ove sono stati individuati, del contras-

segno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 è comunque vietato il sequestro delle armi, dei mezzi di caccia, del cane e dei richiami vivi. È fatta eccezione per quei casi in cui il soggetto controllato non risulta in possesso della licenza di porto di fucile per uso di caccia.

3. Non sono ammessi a svolgere funzioni di vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 29 i dipendenti delle amministrazioni provinciali che hanno prestato servizio sostitutivo di leva.

ART. 31.

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge, delle leggi regionali e delle disposizioni provinciali previste dalla medesima legge, si applicano le seguenti sanzioni:

*a)* sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 6 milioni e la sospensione della licenza di caccia per cinque anni, per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra le date di chiusura e le date di apertura fissate dall'articolo 25;

*b)* sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a un milione e la revoca temporanea della licenza di caccia per chi abbatte o cattura mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;

*c)* sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3 milioni a lire 9 milioni e la revoca in via definitiva del porto di fucile per uso di caccia, per chi abbatte o cattura esemplari di orso, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;

*d)* sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire 6 milioni per chi esercita la caccia nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e nei giardini urbani;

*e)* sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire un milione e la sospensione per 5 anni della licenza di

caccia, per chi abbatte o cattura esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non indicati nell'elenco di cui all'articolo 2, della quale è vietato l'abbattimento;

*f)* sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire un milione per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli o aeromobili;

*g)* sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire un milione per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; in caso di recidiva l'ammenda è raddoppiata;

*h)* sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire un milione per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento di concessione governativa o di partecipazione al comprensorio venatorio entro i confini del quale l'infrazione è commessa;

*i)* sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.500.000 e la sospensione della licenza di caccia per cinque anni per chi, dopo aver optato per la sola caccia alla selvaggina migratoria, viene sorpreso ad abbattere selvaggina stanziale;

*l)* sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 200.000 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

*m)* sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.500.000 per il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 6, in materia di detenzione, trasporto e impiego di richiami vivi.

2. Per le violazioni di cui al comma 1, lettere *d), f), g), h), l), m),* le relative sanzioni amministrative, dietro richiesta da parte del responsabile dell'infrazione, compatibilmente con il calendario venatorio e per una sola volta nell'arco di una stessa stagione venatoria, sono commutabili in una riduzione del numero delle giornate di caccia di cui all'articolo 25, comma 5. Per

chi si rende responsabile di una infrazione punita con una sanzione del pagamento di una multa inferiore ad un milione di lire è possibile commutare la sanzione in una riduzione di cinquanta giornate di caccia. Tale riduzione è elevata a sessanta giornate per infrazioni punite con sanzioni del pagamento di una multa superiore ad un milione di lire. Per chi, nell'arco di una stessa stagione venatoria, si rende responsabile di due violazioni di cui al comma 1, lettere *d), f), g), h)* ed *l),* è prevista, oltre al pagamento della relativa sanzione, la sospensione della licenza di caccia, fino al termine della stagione venatoria in corso.

3. Gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui al presente articolo sono incassati dalla regione la quale provvede a trasferirli alle province in rapporto alla loro superficie agro-silvo-pastorale. Le province utilizzano tali somme ai fini di interventi di miglioramento ambientale.

ART. 32.

1. Le associazioni venatorie sono libere.

2. Le associazioni venatorie sono istituite per atto pubblico e devono avere finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie.

ART. 33.

1. È abrogata la legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. Il limite per la detenzione delle armi da caccia di cui al sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso.

3. Le regioni sono tenute ad attuare la presente legge entro e non oltre un anno dalla data della sua entrata in vigore.

4. Sul territorio delle regioni inadempienti al disposto di cui al comma 3, la caccia è regolata direttamente dalle disposizioni della presente legge.

DDL13-2927
Lire 1000